

Legge regionale 28 luglio 1979 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 02/02/2002

Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, concernente interventi nei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici; alla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, recante provvidenze a favore del settore distributivo; alla legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modifiche per il ripristino delle aziende colpite dal sisma del 1976. Rifinanziamento della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 sull' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato.

Art. 10

Per gli interventi previsti dall' articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, a partire dall' anno finanziario 1979, un contributo annuale di lire 2 miliardi per un periodo di 10 anni.

Le modalità di conferimento degli importi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il Credito alle imprese artigiane.

Le modalità di concessione dei finanziamenti alle imprese artigiane e la misura delle agevolazioni sono determinate su proposta della Giunta regionale con decreto del Ministro del Tesoro come previsto dall' articolo 2 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.